



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/12 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 27

del 22 gennaio 2021

Prot. Gen. n. 5396

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- delle note n.3872 e n.4071, rispettivamente del 18 e del 19 gennaio 2021, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione e di senso unico alternato sulle seguenti strade cittadine: piazza Calamatta, corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, via Calisse, via delle Azalee, via San Gordiano, strada della Scaglia, al fine di consentire, alla soc. ACEA ATO 2 s.p.a., di effettuare i lavori di ripristino della pavimentazione stradale;
- che nelle medesime note viene indicato il periodo di esecuzione dei lavori, previsto dal 25 gennaio al 05 febbraio 2021;

- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

1. dalle ore **07:00** del giorno **25 gennaio 2021** fino alle ore **17:00** del giorno **29 gennaio 2021**, in:

- **PIAZZA CALAMATTA:**

- **CORSO MARCONI:**

- **PIAZZA VITTORIO EMANUELE:**

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione su entrambi i lati delle carreggiate;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico alternato.

2. dalle ore **07:00** fino alle ore **17:00** del periodo **25 – 29 gennaio 2021**, in:

- **STRADA DELLA SCAGLIA:**

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico alternato.

3. dalle ore **07:00** del giorno **01 febbraio 2021** fino alle ore **17:00** del giorno **05 febbraio 2021**, in:

- **VIA CALISSE**, tratto compreso tra via Adua e via Annovazzi;
- **VIA DELLE AZALEE**;
- **VIA SAN GORDIANO**:
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione su entrambi i lati delle carreggiate;
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico alternato.

La presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione dei lavori, per una qualsiasi causa o per ultimazione anticipata degli stessi, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alle soc. C.S.P. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Trenitaia s.p.a. Direzione Regionale Lazio, ognuno per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI